

**D.d.s. 27 settembre 2021 - n. 12735****Disposizioni per la presentazione della domanda di aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero in applicazione del d.m. 1 luglio 2021 n. 301344**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE  
IL DIRIGENTE DI STRUTTURA  
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE  
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

## Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 che istituisce regimi di aiuto accoppiato nell'ambito dei pagamenti diretti, ed in particolare l'articolo 25 che istituisce un aiuto accoppiato nel settore dello zucchero;
- la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1° febbraio 2021;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'articolo 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'articolo 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- l'articolo 78, comma 1-quadro, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ed in particolare l'articolo 68;
- la circolare AGEA n. 60229 del 10 settembre 2021 «Aiuto Nazionale per le superfici coltivate a Barbabietola da zucchero in applicazione dell'articolo 68 del decreto-Legge 25 Maggio 2021, n. 73»;
- le Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2021 dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, approvate con Decreto n.4088 del 25 marzo 2021 modificate con i decreti n. 6450 del 14 maggio 2021 e n. 7960 del 11 giugno 2021.

## Richiamati:

- Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, - «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis» - Certificato Antimafia;
- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;
- l'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- l'art. 48 bis d.p.r. n. 602/73 e la legge 205/2017 che prevede per le pubbliche amministrazioni che eseguono un pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, l'obbligo di verificare la regolarità fiscale del beneficiario.

Considerato che le misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 hanno determinato una situazione di crisi di mercato del settore dello zucchero, con il conseguente rischio di abbandono della produzione bieticolo-saccarifera.

## Ritenuto necessario:

1. attivare la presentazione presso OPLO della domanda di aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero in applicazione del d.m. 1° luglio 2021 n. 301344;
2. individuare i requisiti necessari per poter accedere all'aiuto nazionale di cui sopra, contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegare disposizioni si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento.

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonchè:

- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014».

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016.

## DECRETA

1. di attivare la presentazione presso OPLO della domanda di aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero in applicazione del d.m. 1 luglio 2021 n. 301344;
2. di approvare conseguentemente le «Disposizioni per la presentazione della domanda di aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero in applicazione del d.m. 1 luglio 2021 n. 301344» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Giulio Del Monte

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A



**Regione Lombardia**  
Organismo Pagatore Regionale

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AIUTO NAZIONALE PER LE SUPERFICI COLTIVATE A  
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN APPLICAZIONE DEL D.M. 1 LUGLIO 2021 N. 301344**

Sommario

**FINALITÀ E OBIETTIVI.....**

**DOMANDA DI AIUTO NAZIONALE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO .....**

**Soggetti beneficiari .....**

**Caratteristiche dell'aiuto .....**

**Presentazione delle domande.....**

**Verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande e determinazione dell'importo dell'aiuto**

**CONCESSIONE DELL'AIUTO E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO .....**

**MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO .....**

**DOTAZIONE FINANZIARIA.....**

## **FINALITÀ E OBIETTIVI**

Il presente documento disciplina modalità e criteri attraverso i quali gli agricoltori possono accedere all'aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero previsto dal DM 1° luglio 2021 n. 301344 per far fronte alla situazione emergenziale determinatasi a seguito della diffusione della pandemia Covid-19 che ha determinato una situazione di crisi di mercato del settore dello zucchero, con il conseguente rischio di abbandono della produzione bieticolo-saccarifera.

Al fine di assicurare la continuità della produzione del settore bieticolo-saccarifero, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è concesso agli agricoltori un aiuto per ciascun ettaro coltivato a barbabietola da zucchero

## **DOMANDA DI AIUTO NAZIONALE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**

Come disciplinato dalla Circolare di AGEA Coordinamento n. 60229 del 10.09.2021 l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ha attivato l'aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero con le modalità di seguito descritte.

### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole che:

- hanno il fascicolo aziendale costituito presso l'Organismo Pagatore della Lombardia (OPR);
- hanno presentato ad OPR la Domanda Unica di Pagamento 2021;
- hanno dichiarato in Domanda Unica di Pagamento 2021 superfici coltivate a barbabietola da zucchero;
- hanno stipulato un contratto di fornitura con l'industria saccarifera nel 2021;
- non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- possono essere assegnatarie di un valore pari all'aiuto (descritto di seguito in "Caratteristiche dell'aiuto") attribuito al beneficiario secondo le regole del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 relativo all'applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato;
- hanno il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

### **Caratteristiche dell'aiuto**

L'aiuto è concesso ai sensi del regime di aiuto di stato, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020 e ss.mm e ii.

Per quanto concerne il contributo pertanto, la norma europea dispone che, per l'attività di produzione primaria, l'importo complessivo degli aiuti concessi alla singola impresa non può superare 225.000 € complessivi e che tale concessione debba essere effettuata entro il 31.12.2021.

Inoltre, l'impresa non doveva essere al 31.12.2019 in condizione di difficoltà come definita all'art. 2 par. 14 del reg. (UE) n. 702/2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese, a condizione che:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a ciascuno si applica il pertinente massimale. L'impresa pertanto deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente.

In ogni caso nella determinazione del valore dell'aiuto non potrà essere superato il più alto fra i massimali spettanti sulla base delle attività esercitate, ovvero non si potrà superare 1.800.000 € complessivi se l'impresa è attiva anche nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure 270.000 € nel caso sia attiva anche nel settore della pesca, sempre tenendo conto dello stesso meccanismo di verifica dei massimali.

Gli aiuti concessi ai sensi del quadro temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti aventi strumenti diversi a valere sullo stesso quadro temporaneo purché siano rispettate le condizioni della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm. e ii.

Inoltre, gli aiuti concessi ai sensi di un regime a valere sul Quadro temporaneo possono essere cumulati, per quanto riguarda gli stessi costi ammissibili, con aiuti esentati ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria e con i de minimis, nel rispetto delle intensità e dei massimali stabiliti dai predetti regolamenti.

L'aiuto è concesso all'agricoltore entro i limiti della capienza disponibile, tenuto conto della combinazione dei vari massimali, se casistica pertinente, come risultante dal Registro nazionale degli aiuti di Stato. Pertanto, in caso di superamento del massimale l'aiuto sarà rideterminato fino all'importo massimo consentito.

### **Presentazione delle domande**

La domanda di aiuto nazionale deve essere presentata entro l'**8 ottobre 2021** esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Sis.Co - Sistema delle Conoscenze. La domanda è esente da imposta di bollo (art.21-bis D.P.R. 642/72).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, consentito esclusivamente con la CRS/CSN, SPID e CIE;
- tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza.

La domanda deve essere firmata digitalmente dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata

entro i termini stabiliti.

### **Verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande e determinazione dell'importo dell'aiuto**

In osservanza delle disposizioni sugli aiuti di stato, OPR provvede ad effettuare le verifiche propedeutiche per il rispetto del massimale sul Registro Nazionale degli aiuti di stato, come previsto dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali.

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande si realizza tramite controlli amministrativi e tecnici completamente informatizzati.

I controlli amministrativi sono effettuati allo scopo di verificare i criteri di ammissibilità previsti e in particolare:

- il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- l'ammissibilità delle superfici richieste a premio;
- la presenza del contratto di fornitura con l'industria saccarifera per tutte le superfici richieste a premio. In caso di discordanza tra superficie da contratto e superficie in domanda, per il pagamento si considera la superficie minore;
- la presenza di una capienza disponibile come risultante dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC;
- verifica della regolarità fiscale (art.48-bis dpr 602/1973) per le aziende con importo dell'aiuto superiore a 5.000 euro;
- verifica della documentazione antimafia per le aziende con importo dell'aiuto superiore a 5.000 euro.

I richiedenti, le cui istanze risultino positive ai controlli di ammissibilità secondo i criteri soprarichiamati, saranno ammissibili al pagamento dell'aiuto.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 5 DM 1° luglio 2021 n. 301344, l'importo unitario per ettaro dell'aiuto viene definito da AGEA Coordinamento sulla base del plafond nazionale e delle superfici accertate da ciascun Organismo pagatore.

L'aiuto è concesso all'agricoltore entro i limiti della capienza disponibile come risultante dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

OPR provvede quindi alla registrazione sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dell'aiuto da attribuire a ciascun beneficiario e ad acquisire il codice SIAN-COR secondo le disposizioni di legge.

### **CONCESSIONE DELL'AIUTO E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO**

La concessione dell'aiuto avviene con decreto del dirigente del Servizio Tecnico e Autorizzazione ai pagamenti FEAGA e FEASR di OPR, che individua i beneficiari ammessi e non ammessi, disponendo al contempo la liquidazione del contributo concesso.

L'importo complessivo dell'aiuto erogato non può superare i limiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, da ultimo come modificato con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.

**MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**

Il pagamento dell'aiuto è erogato entro il 31 dicembre 2021.

Resta ferma la possibilità di procedere all'erogazione di un anticipo pari all'80% dell'importo dell'aiuto entro il 15 novembre 2021.

La mancata erogazione dell'aiuto a causa di errate/non valide coordinate bancarie inserite nei sistemi informativi regionali non è in alcun modo imputabile ad OPR.

**DOTAZIONE FINANZIARIA**

OPR farà fronte all'erogazione dell'aiuto attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di AGEA Coordinamento.